



CITTÀ DI AFRAGOLA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
SETTORE FINANZIARIO

AI SIGG. DIRIGENTI
AL SEGRETARIO GENERALE
e p.c. AL SIG. SINDACO
e p.c. AI SIGG. ASSESSORI
LORO SEDI

OGGETTO: CIRCOLARE OPERATIVA INERENTE L'OBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il **31 dicembre 2021** scadeva l'autorizzazione concessa all'Italia da parte del Consiglio Europeo per l'introduzione del regime della fatturazione elettronica anche tra privati. Il Governo italiano ha chiesto la conferma della proroga dell'autorizzazione, **almeno fino al 31 dicembre 2024**; il 13 dicembre 2021 il Consiglio Europeo ha deliberato di aderire alla richiesta italiana, già approvata dal Comitato dei rappresentanti permanenti nella riunione del 8 dicembre 2021, pertanto al 31 dicembre 2024 tale proroga è di fatto scaduta e l'obbligo di fatturazione elettronica è legge.

Ricapitoliamo la normativa vigente:

A partire dal primo gennaio 2019, le fatture riguardanti operazioni tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, emesse con modalità diverse da quelle previste dall'art.1, co.3, D.Lgs. n. 127/2015, sono considerate come non emesse (art.1, co.6, D.Lgs. n.127/2015).

Sia nel caso di mancata emissione della fattura elettronica che in caso di emissione tardiva, si applicano le sanzioni previste dall'art.6 D.Lgs. n.471/97.

Le sanzioni variano dal 90% al 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro. Se la violazione non ha influito sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione è compresa tra 250 e 2.000 euro.

Comunque si applicano, alternativamente, gli istituti del cumulo giuridico ex art.12 D.Lgs. n. 472/97 e del ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. n. 472/97.

I contribuenti **esentati dall'obbligo di fatturazione elettronica** sono:

- medici, farmacie, e tutti gli altri operatori sanitari **come stabilito dal Garante della Privacy** a dicembre 2018;
- piccoli produttori agricoli;
- società sportive dilettantistiche;
- soggetti non residenti in Italia che effettuano o ricevono operazioni.

Tutti gli altri operatori, compreso le Associazioni senza scopo di lucro, sono obbligati a presentare la fattura elettronica.

Si invitano i Dirigenti in indirizzo ad attenersi a quanto indicato comunicando che non si pagheranno **fornitori o prestatori di servizio** che non presentino fattura elettronica. Per quanto attiene i beneficiari di contributi occorre che nella determina di liquidazione sia specificato che trattasi di contributi e non di prestazione di servizi

Afragola, 01.04.2025

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
Dott. Marco Chiauzzi
(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. 39/93)